



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

Seduta del 06/08/2020

OGGETTO: Conferma applicazione tariffe TARI 2019 per l'anno 2020 e applicazione riduzioni COVID-19.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese Agosto alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Consigliere	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Consigliere	Presente
4	BALDACCI GIAN MATTEO	Consigliere	Presente
5	BERTOZZI ANTONIO	Consigliere	Presente
6	BALDACCI MICHELE	Consigliere	Presente
7	FIORANI MIRCO	Consigliere	Presente
8	MONTINARO GABRIELLA	Consigliere	Assente Giust.
9	RANIERI BERNADETTA CECILIA	Consigliere	Assente Giust.
10	MARSETTI SHELINA	Consigliere	Presente
11	COSTA JENNIFER	Consigliere	Assente Giust.
12	TORDI SIMONE	Consigliere	Presente
13	ANTICO ANDREA	Consigliere	Assente Giust.

Tot. Presenti N. 9	Tot. Assenti N. 4
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Silvia Bartoli, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: BALDACCI GIAN MATTEO, FIORANI MIRCO, TORDI SIMONE.

Partecipa l'assessore esterno:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 39 del 10/07/2020

OGGETTO: Conferma applicazione tariffe TARI 2019 per l'anno 2020 e applicazione riduzioni COVID-19.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che aveva previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa in tre entrate tributarie, di cui una destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario prefettizio, Dott. Clemente Di Nuzzo, con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Modifica al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 23/03/2016";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2018 avente ad oggetto "Modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TARI, approvato con Deliberazione del commissario prefettizio, con poteri di consiglio comunale n. 45 del 23/03/2016";

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 15 febbraio 2019 avente ad oggetto "Piano economico finanziario (PEF) della TARI. Anno 2019. Approvazione", nonché la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in pari data, recante "tariffe U.I.C.: TARI anno 2019. Approvazione";

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la citata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

EVIDENZIATO che per l'anno 2019, come peraltro confermato per il 2020, ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, era consentito derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima dei coefficienti utili per la determinazione delle tariffe TARI, del 50%;

VISTI:

- l'art. 138 del dl rilancio 34/2020 intitolato *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*
- la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il *“bonus sociale”* per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti

domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, verrà predisposto un apposito fondo in bilancio al fine di rimborsare la TARI sulla base di specifici criteri;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013, sulla base di quanto disposto al successivo comma 660;

PRESO ATTO che a seguito dell'emergenza sanitaria originata da COVID-19, sono emerse problematiche di natura socio-economica derivanti dalle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi tesi a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus;

CONSIDERATO che, in ragione della situazione di stallo che si è venuta a creare, molte aziende non hanno potuto esercitare la propria attività a causa della chiusura imposta dalle disposizioni approvate dal Governo;

VERIFICATO che per dare sollievo alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori disagi per quanto accaduto, l'Autorità per l'Energia, Rete ed Ambiente (ARERA), ha formulato le proprie linee guida per applicare riduzioni correlate allo scenario emergenziale illustrato, nella deliberazione n. 158/2020;

VISTI i criteri indicati da ARERA, con particolare riferimento all'Allegato "A", della richiamata delibera n. 158/2020, in cui vengono fissati dei parametri per la riduzione della quota variabile delle tariffe TARI, in grado di contenere l'onere a carico delle utenze non domestiche, colpite dal blocco delle attività economiche;

CONSIDERATO che, in applicazione ai parametri indicati nell'Allegato "A" della citata deliberazione n. 158/2020 di ARERA, peraltro condivisi anche da IFEL, fondazione ANCI, sono state previste riduzioni della quota variabile della tariffa, ossia del coefficiente kd, nella misura di seguito indicata:

categorie di Utenze Non Domestiche con riferimento alle tabelle sotto indicate	RIDUZIONE
---	------------------

ALLEGATO "A" deliberazione ARERA n. 158/2020	abbattimento su coefficiente Kd
Tabella 1a	50%
Tabella 1b	60%
Tabella 2	60%
Tabella 3	30%

PRESO ATTO che le tariffe TARI, per l'anno 2020, sono le medesime applicate nel 2019, ad eccezione di quelle delle utenze non domestiche che avranno l'abbattimento con sopra calcolato;

RITENUTO di finanziare la riduzione della TARI a seguito dell'applicazione dei criteri minimi dettati da ARERA con delibera n. 158/2020 con contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da Decreto 24 luglio 2020 per un importo pari a € 14.034,46; la restante parte pari alla differenza tra € 34.446,08 e € 14.034,46 viene finanziata con maggiori entrate;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI, come previsto dal vigente regolamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente"*;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2020;
- 2° rata 1 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *"A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell'art.32, comma 2, del vigente Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, in data 22/07/2020;

PROPONE

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di stabilire che per l'anno 2020 si applicano le medesime tariffe Tari applicate per l'anno 2019; le tariffe delle utenze domestiche rimangono per l'anno 2020 invariate rispetto a quelle del 2019, come da allegato A, mentre le utenze non domestiche nel 2020 subiscono rispetto a quelle del 2019 un abbattimento in applicazione ai parametri indicati nell'Allegato “A” della deliberazione n. 158/2020 di ARERA, condivisi anche da IFEL e fondazione ANCI, mediante

riduzioni della quota variabile della tariffa, ossia del coefficiente kd, nella misura di seguito indicata, come da allegato B:

categorie di Utenze Non Domestiche con riferimento alle tabelle sotto indicate	RIDUZIONE
ALLEGATO "A" deliberazione ARERA n. 158/2020	abbattimento su coefficiente Kd
Tabella 1a	50%
Tabella 1b	60%
Tabella 2	60%
Tabella 3	30%

3) Di stabilire che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2020;
- 2° rata 1 dicembre 2020

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Propone altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, Dott.ssa Tiraferri, illustra la proposta di deliberazione.

Al termine, il Sindaco chiede se vi siano interventi.

Nessun Consigliere interviene.

Si passa alla votazione, che riporta il seguente esito:

Con 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Tordi e Marsetti) resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ELENA CASTELLARI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA BARTOLI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*